



Sent. n. 108/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Tommaso Miele	Presidente
dott. Alessandra Sanguigni	Consigliere
dott. Angelo Maria Quaglini	Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79045**, promosso a istanza della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio nei confronti del prof. X X, c.f. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Coronas (c.f. CRNMRT68T21H501K) e dall'Avv. Salvatore Coronas (c.f. CRNSVT49M24D969F), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, V. Giuseppe Ferrari n. 4; con l'intervento dell'Università degli Studi di Roma "OMISSIS", (C.F. OMISSIS), in persona della OMISSIS, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfredo Fava, Sergio Salvatore Manca e Mariangela Sbardella, eleggendo domicilio presso gli Uffici dell'Area

Affari Legali, Ufficio Contenzioso, dello stesso Ateneo interveniente;

VISTO l'atto di citazione e tutti gli atti di causa; UDITI, nell'udienza dibattimentale del 13/01/2022, svoltasi da remoto in modalità telematica mediante l'applicativo Teams, nel rispetto delle disposizioni relative all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, il relatore dott. Angelo Maria Quaglini, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott.ssa Maria Teresa D'Urso e l'Avv. Umberto Coronas per il convenuto;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del OMISSIS, depositato il OMISSIS, la Procura Regionale conveniva in giudizio il dott. X X, all'epoca dei fatti OMISSIS presso l'Università degli Studi di Roma "OMISSIS" in regime di tempo pieno a far data dall'OMISSIS e fino al collocamento a riposo per limiti di età in data OMISSIS, per sentirlo condannare - con imputazione a titolo di dolo, ovvero, in subordine, di colpa grave - al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 939.327,94 (oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio), asseritamente cagionato all'amministrazione universitaria di appartenenza in conseguenza

dell'intervenuto svolgimento di attività professionale esterna incompatibile rispetto al rapporto di lavoro.

2. L'organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a seguito di specifica denuncia, in data OMISSIS, del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza di OMISSIS e ha proceduto alla ricostruzione della fattispecie di responsabilità amministrativa sulla base delle risultanze dell'attività investigativa espletata dal predetto organo di polizia giudiziaria.

3. Più in dettaglio, la Procura Regionale ha contestato al convenuto di aver indebitamente affiancato al rapporto lavorativo a tempo pieno in essere con l'Università, nel periodo OMISSIS-OMISSIS, attività libero-professionale di OMISSIS, non autorizzata né autorizzabile. Al riguardo, vengono richiamati in citazione i seguenti dieci incarichi professionali conferiti al convenuto da soggetti pubblici e privati nel periodo richiamato:

	Soggetto conferente	Data conferimento	Periodo svolgimento	Compensi lordi	Data incasso
1	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	664,51	OMISSIS
2	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	12.184,70	OMISSIS
				14.392,22	OMISSIS
				10.794,17	OMISSIS
				5.913,88	OMISSIS
3	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	59.467,03	OMISSIS
				193.267,87	OMISSIS
				60.825,14	OMISSIS

				41.376,02	OMISSIS
				65.340,00	OMISSIS
4	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	30.405,24	OMISSIS
				42.677,67	OMISSIS
5	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	1.554,28	OMISSIS
6	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	1.554,28	OMISSIS
7	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	1.078,48	OMISSIS
8	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	19.065,91	OMISSIS
9	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	90.750,24	OMISSIS
10	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	13.794,00	OMISSIS
				32.452,00	OMISSIS

4. Dopo aver richiamato la disciplina normativa generale in materia di incarichi esterni (art. 60, T.U. n. 3/1957; art. 53, d.lgs. n. 165/2001) e quella settoriale applicabile ai docenti universitari (art. 11, d.p.r. n. 382/1980; art. 6, c. 9, l. n. 240/2010), l'organo requirente imputava al convenuto di aver espletato un'attività lavorativa esterna che sulla base dell'assetto ordinamentale vigente risultava preclusa al dipendente pubblico. Si tratterebbe, infatti, in tutti i casi contestati, di incarichi extraistituzionali, riconducibili alla libera professione di X ed esercitati con la partita IVA OMISSIS successivamente alla data di passaggio al regime a tempo pieno; ciò qualificherebbe le prestazioni rese come assolutamente incompatibili con lo *status* giuridico del professore convenuto.

5. Con riguardo alle richiamate prestazioni professionali ritenute *extra legem*, la Procura agisce in via risarcitoria, formulando due richieste di danno. In primo luogo, ai sensi dell'art. 53, commi

7 e 7-bis, d.lgs. 165/2001, il Requirente contabile chiede la condanna del convenuto al riversamento, in favore dell'amministrazione di appartenenza, del *tantundem perceptum* dall'attività indebitamente svolta, pari ad euro 697.557,64.

6. Inoltre, nella ricostruzione attorea, la violazione del vincolo di esclusività da parte del docente convenuto avrebbe determinato un ulteriore pregiudizio all'Università di appartenenza, consistente nel differenziale retributivo tra gli emolumenti stipendiali lordi che, nel periodo OMISSIS-OMISSIS, il predetto docente ha effettivamente ricevuto dall'Università per il servizio svolto come professore a tempo pieno e quelli che invece avrebbe percepito se avesse optato per il tempo definito (regime per il quale la normativa consente lo svolgimento senza restrizioni di attività professionale). Tale pregiudizio è complessivamente quantificato in euro 241.770,30.

7. Conclusivamente, per effetto della sommatoria delle due voci di danno, come sopra già precisato, la pretesa risarcitoria ammonta a complessivi euro 939.327,94 (oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio).

8. L'atto introduttivo del giudizio, emesso in seguito

all'invito a dedurre, da conto delle ragioni per le quali l'Organo requirente non ha ritenuto le considerazioni formulate dal convenuto nella fase preprocessuale idonee a superare le contestazioni. Le osservazioni difensive risultavano incentrate sui seguenti aspetti: *i)* alcune attività extraistituzionali (quelle di cui ai punti 3, 5, 6, 7, 8 e 9 della tabella precedente) sarebbero state svolte prima del passaggio a tempo pieno e quindi compatibili con il regime del tempo definito; *ii)* altre (quelle di cui ai punti 1 e 2 della tabella precedente) rientrerebbero nella categoria delle consulenze e quindi configurerebbero attività liberalizzate; *iii)* l'incarico di cui al punto 4 costituirebbe in realtà l'esito di una mera transazione dei rapporti di cui all'incarico del punto 3; *iv)* l'incarico di cui al punto 10 della tabella, in quanto conferito da un soggetto pubblico, non ricadrebbe nel regime di incompatibilità. Quanto alla seconda tipologia di danno (differenze retributive) le memorie difensive svolte in sede di invito a dedurre precisavano che il convenuto non avrebbe mai ricevuto contestazioni, da parte dell'Università OMISSIS, riguardo allo svolgimento del servizio a tempo pieno.

9. In data OMISSIS, il convenuto si costituiva in giudizio, per il tramite del proprio legale, con articolata memoria difensiva, chiedendo di respingere le domande di parte avversa in quanto da ritenersi infondate in fatto e in diritto.

10. In dettaglio, il medesimo eccepisce, in via preliminare, la prescrizione dell'azione risarcitoria, in quanto la stessa riguarda fatti dannosi risalenti a ben oltre cinque anni dalla data dell'invito a dedurre. Ad avviso della difesa, infatti, il *dies a quo* del termine prescrizione andrebbe individuato nel momento di effettuazione delle prestazioni o, eventualmente, in quello successivo di emissione delle fatture da parte del convenuto, non vertendosi in ipotesi di occultamento doloso; il convenuto, infatti, non ha celato i compensi ricevuti, avendo correttamente adempiuto agli obblighi fiscali e avendo indicato tali attività nei *curricula vitae* presenti nel sito della Facoltà di OMISSIS, utilizzati dall'Università per la partecipazione a bandi di ricerca e per il conferimento allo stesso convenuto di incarichi di insegnamento a seguito del pensionamento. Tali circostanze testimonierebbero la conoscibilità degli incarichi extraprofessionali da parte

dell'Università e l'assenza di iniziative di occultamento da parte del convenuto.

11. Nel merito, quanto all'ipotesi di danno consistente nel mancato riversamento all'Università dei compensi legati agli incarichi contestati, la difesa eccepisce l'infondatezza della domanda, rilevando l'indeterminatezza dell'ipotesi accusatoria, il difetto di prova, nonché la carenza degli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità. Più in dettaglio, gli incarichi professionali di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della precedente tabella, sarebbero stati conferiti ed espletati dal convenuto in data anteriore al passaggio al regime a tempo pieno. Essendo stati svolti durante il periodo in cui il prof. X svolgeva attività di insegnamento a tempo definito, i citati incarichi professionali potevano essere liberamente effettuati dal convenuto, senza preventiva autorizzazione dell'Università, a nulla rilevando che l'effettivo pagamento fosse intervenuto successivamente al passaggio a tempo pieno. In particolare, con riferimento all'incarico n. 3 conferito da OMISSIS. (già OMISSIS), la difesa precisa che lo stesso risalirebbe in realtà ad una scrittura privata del OMISSIS e a successivi accordi

del OMISSIS e del OMISSIS. Alla data di stipulazione del contratto di conferimento d'incarico del OMISSIS, oggetto di contestazione da parte della Procura, le attività professionali (di progettazione sia OMISSIS sia OMISSIS) sarebbero state già tutte esaurite. Il contratto del OMISSIS, infatti, nonostante la denominazione, avrebbe natura di mero accordo ricognitivo di quello originario del OMISSIS (peraltro richiamato insieme ai successivi nelle premesse), teso a differirne i soli termini di pagamento dei corrispettivi per attività già svolte. Ad ulteriore supporto della circostanza che - in esito al passaggio a tempo pieno - il professore convenuto non abbia adempiuto ai residui obblighi verso il committente OMISSIS, la difesa precisa che lo stesso, con scrittura del OMISSIS, affidava alla OMISSIS il completamento delle attività di progettazione ancora mancanti. Parimenti, anche i compensi di cui al punto 4, relativi alle fatture nn. 2 e 3 del OMISSIS emesse nei confronti di OMISSIS in fallimento (già OMISSIS in Liquidazione), farebbero riferimento al medesimo incarico del OMISSIS, poi rimodulato nel OMISSIS, conferito alla richiamata società e allo Studio Associato del OMISSIS X, riuniti in raggruppamento di imprese. In sostanza, le

due fatture sopra citate non sarebbero conseguenti a nuovi incarichi, ma costituirebbero documenti finalizzati a regolare internamente i rapporti di dare/avere tra i due soggetti del raggruppamento, fermo restando il riferimento a prestazioni già rese alla data del conferimento dell'incarico del OMISSIS.

12. Quanto ai compensi di cui ai numeri 5, 6 e 7 della precedente tabella, la difesa sostiene che gli stessi si riferiscono a un incarico conferito nel OMISSIS al convenuto dalle tre società, in relazione ad un progetto "OMISSIS" presentato in data OMISSIS al Comune di OMISSIS e approvato da quest'ultimo con delibera del Consiglio comunale n. OMISSIS del OMISSIS. Al riguardo, la difesa precisa che le attività professionali riconducibili a tale incarico risultavano già completate alla data del OMISSIS, come da certificazione rilasciata da due delle tre società depositata in atti (all. 6 alla comparsa di risposta); il pagamento dei compensi dovuti veniva tuttavia differito a causa di contrasti insorti dalle parti, risolti solamente con specifico accordo transattivo del OMISSIS.

13. Il compenso di cui al punto 8 della tabella è invece riferibile al contratto di incarico dell'OMISSIS (depositato in allegato all'atto di

citazione) in base al quale la consegna degli elaborati a carico dei professionisti affidatari doveva avvenire entro il termine di sei mesi. Nel rispetto di tale previsione contrattuale, il Prof. X ultimava i propri compiti di predisposizione del documento preliminare e dello schema di OMISSIS prima del passaggio a tempo pieno. Successivamente a tale momento, il Prof. X procedeva a delegare ad altri professionisti i residui, e peraltro marginali, obblighi derivanti dal contratto del OMISSIS.

14. Quanto all'incarico n. 9, conferito dal Comune di OMISSIS con decreto del OMISSIS per la prestazione professionale relativa alla redazione della progettazione dell'opera denominata "OMISSIS", la difesa eccepisce che le attività di competenza diretta del convenuto (ossia la predisposizione del progetto preliminare e di quello definitivo) sarebbero state svolte entro OMISSIS (come da relazioni e richiesta di onorari depositate agli allegati 27 e 28 della comparsa di risposta, nonché dalla dichiarazione dei professionisti coinvolti nel progetto di cui all'all. 26). L'emissione della fattura, prima la n. OMISSIS poi stornata e sostituita dal documento in forma elettronica n. OMISSIS, nonché l'effettuazione del pagamento

sarebbero avvenuti dopo un ampio lasso temporale a causa dei tempi di approvazione dei documenti progettuali da parte del Comune committente.

15. Quanto invece ai compensi di cui ai punti 1, 2 e 10, la difesa eccepisce che gli stessi si riferiscono ad incarichi che - sebbene svolti dopo il passaggio a tempo pieno - si qualificerebbero in termini di mere consulenze, come tali non vietate ai professori a tempo pieno, né assoggettate a procedura autorizzatoria. Inoltre, il numero esiguo dei casi contestati (tre incarichi in tre anni) dimostrerebbe il carattere occasionale e non professionale delle attività consulenziali svolte dal professore convenuto, in linea con quanto indicato nell'Atto di indirizzo OMISSIS del MIUR.

16. Per l'incarico n. 1, la natura consulenziale e occasionale troverebbe dimostrazione nella documentazione depositata in allegato allo stesso atto di citazione; la dichiarazione della società conferente, infatti, attesta che l'attività svolta dal convenuto si sia limitata a un contributo orale, di poche ore, senza predisposizione di documenti, anche alla luce dell'esiguità del compenso erogato. Parimenti, l'incarico n. 2 avrebbe avuto natura consulenziale, in quanto la parte progettuale

prevista nel contratto di affidamento sarebbe stata svolta dall'altro soggetto affidatario (la OMISSIS); l'odierno convenuto si sarebbe limitato a fornire il proprio contributo di esperto in materia, come testimoniato dalla percentuale di ripartizione dei compensi contrattualmente prevista, prevalentemente in favore della società co-affidataria. Inoltre, complessivamente considerati, gli onorari del Prof. X sarebbero stati marginali rispetto al totale della retribuzione allo stesso spettante nel medesimo periodo come professore ordinario (circa l'11 per cento). Infine, anche l'incarico n. 10 avrebbe natura consulenziale, come immediatamente desumibile dal contratto di affidamento avente per oggetto "*lo studio del OMISSIS, al fine di armonizzare i procedimenti di OMISSIS*", nonché dalle dimensioni contenute del compenso pattuito (38.000 euro) rispetto alla retribuzione annua lorda di professore ordinario nel periodo OMISSIS-OMISSIS di emissione delle due fatture associate al contratto.

17. In subordine, la difesa eccepisce l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, anche alla luce delle incertezze normative che caratterizzano la materia degli incarichi esterni e dell'incompatibilità dei docenti universitari.

18. In merito al secondo capo risarcitorio, la difesa di parte convenuta censura la domanda sotto il profilo del mancato assolvimento dell'onere probatorio in merito all'effettiva sussistenza del danno, che non potrebbe automaticamente desumersi dall'eventuale svolgimento di attività esterne non autorizzate, ma richiederebbe una prova specifica dell'avvenuto inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro a tempo pieno, richiamando ampia giurisprudenza contabile sul punto. In via subordinata, rileva che in ogni caso il danno legato al differenziale retributivo tra regime a tempo pieno e definito dovrebbe essere limitato al periodo in cui sono state effettivamente svolte attività esterne, ossia tra il OMISSIS e il OMISSIS.

19. In estremo subordine, in relazione all'ammontare del presunto danno, parte convenuta richiede la sua rideterminazione nei limiti dei compensi percepiti al netto (e non al lordo) degli oneri fiscali e previdenziali e senza rivalutazione, nonché l'esercizio del potere riduttivo riconoscendo altresì il concorso causale dell'Università.

20. Da ultimo, la parte convenuta formula, in via istruttoria, la richiesta di escussione dei testimoni richiamati nella comparsa di risposta.

21. Con intervento adesivo dipendente del OMISSIS, l'Università degli Studi di Roma "OMISSIS", come rappresentata e difesa in epigrafe, chiedeva l'accoglimento integrale della domanda attorea.

22. All'odierna udienza di discussione la Procura Regionale ha insistito per il rigetto dell'eccezione di prescrizione, attesa la configurazione del doloso arricchimento non escluso dall'adempimento - da parte del convenuto - degli obblighi fiscali e contributivi, nonché di quella di nullità per indeterminatezza della citazione, avendo l'organo requirente fornito un'analisi dei singoli incarichi contestati, non limitandosi alla verifica del momento del pagamento ai fini della valutazione dell'eventuale incompatibilità dell'attività. Ha altresì insistito per l'affermazione della responsabilità del convenuto, essendo state le attività professionali contestate tutte svolte successivamente al passaggio al regime di tempo pieno, anche con riguardo agli incarichi eventualmente conferiti anteriormente, escludendo altresì che parte delle stesse possano essere ascrivibili alla categoria della consulenza scientifica, alla luce del contenuto e della natura degli incarichi. Si è opposta all'ammissione delle

prove per testi, in quanto tutte le argomentazioni accusatorie e difensive hanno natura documentale; ha quindi insistito nella domanda introduttiva. Per l'Università interveniente, l'Avv. Manca ha escluso ogni forma di concorso causale al danno da parte dell'Ateneo, essendo il quadro regolamentare interno in materia sufficientemente chiaro e in vigore anche prima della versione del Regolamento del OMISSIS; ha quindi concluso per l'accoglimento integrale della domanda risarcitoria. Per il convenuto, l'avv. Coronas ha ribadito tutte le eccezioni in fatto e diritto formulate nella comparsa di risposta, insistendo per il rigetto integrale della domanda; ciò sia per l'intervenuta prescrizione dell'azione, sia per l'infondatezza nel merito della stessa, essendo stati gli incarichi o conferiti e integralmente espletati dal convenuto in fase antecedente al passaggio a tempo pieno ovvero, se successivi, essendo le attività riconducibili alla categoria della consulenza, liberamente esercitabile; ha quindi concluso per il rigetto della citazione come in atti.

23. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

1. La fattispecie di responsabilità sottoposta all'odierno esame concerne ipotesi di danni erariali presuntivamente cagionati all'Università degli Studi di Roma "OMISSIS" per effetto di una serie di incarichi svolti dal Prof. X, in assenza delle preventive autorizzazioni datoriali ed incompatibili con l'attività di docente a tempo pieno dallo stesso esercitata all'epoca dei fatti.

2. Giova al riguardo premettere, in via generale, che lo *status* di dipendente pubblico è contraddistinto da uno specifico divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. L'inosservanza del divieto, ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, determina l'obbligo di versamento, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto delle entrate del bilancio dell'amministrazione di appartenenza, del compenso percepito dal dipendente inosservante le regole appositamente dettate. Il mancato riversamento delle somme indebitamente percepite è fonte di danno erariale *sub specie* di mancata entrata, in base al successivo comma 7 *bis*, del richiamato art. 53 (Corte conti, SSRR in sede giurisdizionale n. 26/2019).

3. Nella fattispecie di cui è causa, al pregiudizio

da mancato riversamento dei compensi, la domanda attorea accosta l'ulteriore voce di danno rappresentata dalle differenze retributive percepite asseritamente *sine titulo* rispetto al regime a tempo definito, non optato dal convenuto nel periodo in questione.

4. All'interno del descritto quadro, il Collegio è chiamato ad esaminare, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, ad avviso della quale il *dies a quo* del termine prescrizionale andrebbe individuato nel momento di effettuazione delle prestazioni o, eventualmente, in quello successivo di emissione delle fatture da parte del convenuto, non vertendosi, nel caso di specie, in ipotesi di occultamento doloso.

4.1. L'eccezione di prescrizione non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

4.2. Come noto, in base all'art. 1, c. 2, l. n. 20/1994, l'azione di responsabilità amministrativo contabile si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

4.3. Per giurisprudenza consolidata, la nozione di

"fatto dannoso", il cui verificarsi avvia il periodo prescrizione, non è limitato alla condotta trasgressiva degli obblighi di servizio, ma include la produzione del danno che, nella fattispecie di cui è causa, consiste nel mancato riversamento dei compensi indebitamente percepiti. È quindi nel momento dell'inadempimento dell'obbligo di riversamento, a seguito della percezione dei compensi, che - in via ordinaria - andrebbe individuato il *dies a quo* della prescrizione; ciò, già di per sé, renderebbe tempestiva l'azione risarcitoria con riguardo a tutti i compensi percepiti nei cinque anni antecedenti a OMISSIS, data di notifica dell'invito a dedurre.

4.4. Ciò premesso, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, il Collegio ritiene che la fattispecie all'esame costituisca un'ipotesi di occultamento doloso del danno. Quest'ultimo, per la più recente giurisprudenza contabile (si veda in materia Corte conti, II Sez. App., sentenza n. 165/2021, con ampia motivazione che si intende qui richiamata) deve leggersi come "*fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice del debitore), ma obiettivamente, in relazione all'impossibilità*

dell'amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c. (così Corte conti, Sez. II n. 592 del 2014 e n. 1094 del 2015)"; ciò in particolare alla luce delle differenze testuali che caratterizzano l'art. 1, c. 2, l. n. 20/1994, rispetto al regime ordinario civilistico previsto dall'art. 2941, c. 1, n. 8, c.c. Quest'ultima norma, infatti, fa esplicito riferimento all'attività di occultamento del debitore, riferimento non presente, invece, nella l. n. 20/1994.

4.5. Alla luce di questa ricostruzione, la giurisprudenza contabile ha ammesso che l'occultamento doloso può realizzarsi anche attraverso un comportamento semplicemente omissivo del debitore avente a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge (vedasi Sez. III n. 345 e n. 254 del 2016; Sez. App. Sicilia n. 198 del 2012; più di recente, Sez. II n. 77, n. 334, n. 185 del 2019; n. 305; n. 250, n. 164, n. 147, n. 123 del 2020; n. 120 del 2021; Sez. I n. 80 del 2017 e n. 173 del 2018).

4.6. Con riguardo ai docenti universitari a tempo pieno, il quadro normativo di riferimento (art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 11 d.P.R. 11

luglio 1980, n. 382; art. 53, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001; art. 6 l. n. 240/2010) conferma la scelta legislativa di vietare le attività retribuite non previamente autorizzate, al punto da rendere assolutamente incompatibile l'esercizio di attività imprenditoriali o libero-professionali - sanzionabile anche sul piano disciplinare (Corte conti, II App. n. 165/2021 sopra citata). A tal fine, l'amministrazione di appartenenza deve essere posta nella condizione di conoscere, preventivamente, la quantità e la qualità degli incarichi di volta in volta ricevuti dal proprio dipendente, anche per poter valutare eventuali conflitti di interesse, mediante comunicazione ad hoc e richiesta di autorizzazione.

4.7. Alla luce di tali canoni esegetici e del quadro normativo di riferimento (art. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165/2001, nonché dei più generali obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.), non appare revocabile in dubbio che l'odierno convenuto avesse un obbligo specifico, nella fattispecie disatteso, di informare il proprio datore di lavoro, cui non ha chiesto alcuna autorizzazione preventiva né rivolto alcuna comunicazione.

4.8. Non può essere condivisa, ai fini dell'esclusione di una condotta omissiva integrante l'occultamento del danno, la distinzione, proposta nella memoria difensiva, tra attività assolutamente incompatibili (quali quelle libero-professionali) e attività potenzialmente autorizzabili, volta ad esonerare le prime - per le quali peraltro il divieto di esercizio assume connotati più rigorosi, non ammettendo eccezione - da qualsiasi onere informativo nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza. Diversamente, per giurisprudenza contabile uniforme, *"la mancata richiesta di autorizzazione (vale a dire l'omessa informativa), sia pure per le attività incompatibili destinata a un epilogo di rigetto da parte della P.A., integra una condotta tesa all'occultamento del danno, mentre elemento costitutivo del fatto dannoso deve ritenersi il mero svolgimento dell'attività, vietata a monte dal legislatore, in contrasto con lo status"* di professore a tempo pieno rivestito all'epoca dei fatti (cfr. Corte conti, Sez. III App. n. 55/2017; Sez. III App. n. 345/2016 e n. 514/2016, Sez. I App. n. 363/2018, Sez. giur. reg. Lazio n. 80/2021, Sez. giur. reg. Campania n. 1034/2021, n. 387/2020 e 339/2019, Sez. giur. reg. Lombardia n. 92/2019).

4.9. Non appare conferente al caso di specie il richiamo, operato dalla difesa, alla pronuncia n. 460/2021 della Sez. III Appello della Corte dei Conti, la quale affronta una fattispecie in cui il convenuto aveva prodotto *"una serie di comunicazioni e concomitanti autorizzazioni per lo svolgimento delle diverse prestazioni extraistituzionali contestate che confermano la formale comunicazione agli organi preposti dello svolgimento degli incarichi"*.

4.10. Non assume inoltre rilievo, ai fini dell'esclusione dell'occultamento, la circostanza che l'odierno convenuto non si sia "attivato" per nascondere all'Ateneo le attività extra-istituzionali, ma le abbia esercitate apertamente, provvedendo ai correlati adempimenti fiscali e contributivi. I descritti comportamenti, invero, non sono idonei a integrare l'assolvimento degli obblighi di informazione che avrebbero dovuto essere ottemperati, tempestivamente e con le specifiche modalità previste dai regolamenti interni, nei confronti dell'Ateneo, e non di altri soggetti pubblici OMISSIS.

4.11. Non è, inoltre, sufficiente a rendere edotto il datore di lavoro dell'attività extra-lavorativa

svolta la mera menzione dei progetti relativi agli incarichi contestati nei *curricula vitae* del professore convenuto, trasmessi all'Università e pubblicati sul sito della Facoltà di OMISIS. Tali documenti, infatti, non costituiscono comunicazioni ufficiali, oggetto di riscontro o controllo da parte dell'Amministrazione.

5. Essendo, pertanto, accertato che nella fattispecie all'esame si verte in situazione di occultamento doloso, il *dies a quo* del termine prescrizionale risulta differito al momento della scoperta effettiva del pregiudizio patrimoniale, venendo a coincidere con la data (OMISIS) della segnalazione della Guardia di finanza, concernente gli esiti delle indagini effettuate. Rispetto a tale data, per tutte le domande risarcitorie formulate nell'atto di citazione risulta tempestivamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale con la notifica dell'invito a dedurre (OMISIS).

6. Va altresì rigettata l'eccezione di nullità della citazione per difetto del requisito di cui all'art. 86, c. 2, lettera e), c.g.c.; l'atto introduttivo del giudizio definisce in modo sufficientemente chiaro il *petitum* e la *causa petendi*, descrivendo le ipotesi accusatorie nella loro dimensione fattuale e

giuridica, nonché indicando gli elementi di prova a supporto.

7. Sempre in via preliminare, va disattesa l'istanza istruttoria della difesa di escussione dei testi indicati nella comparsa di risposta; l'assunzione del mezzo di prova non appare rilevante ai fini del decidere, in quanto i capitoli e i testi proposti avrebbero mero valore confermativo delle dichiarazioni dei medesimi soggetti già depositate a corredo della comparsa di risposta, peraltro non contestate dalla Procura.

8. Passando all'esame nel merito, questa Sezione ritiene che la domanda risarcitoria sia parzialmente fondata, nei modi e nei termini di seguito indicati, ricorrendo tutti i presupposti della responsabilità erariale. Come già esposto in parte narrativa, essa riposa sulla contestazione dello svolgimento, da parte del convenuto, di incarichi esterni non ammessi, con conseguenti rivolti pregiudizievoli per il patrimonio dell'Ateneo, in termini di mancata entrata legata all'omesso riversamento dei compensi indebitamente ricevuti dal convenuto nello svolgimento di detti incarichi e in termini di maggiori costi per l'Università, pari al differenziale tra gli emolumenti erogati in base al

regime a tempo pieno e quelli da calcolarsi in base al regime a tempo definito, che sarebbero dovuti spettare al convenuto a causa della violazione del vincolo di esclusività.

9. Al riguardo, allo scopo di esaminare l'elemento dell'illiceità delle condotte ascritte al convenuto, risulta necessario delineare il quadro normativo in tema di incarichi extra-istituzionali dei docenti universitari; quest'ultimo, rappresentato dall'art. 11 D.P.R. 209/1980 e dall'art. 6 l. n. 240/2010, opera una netta distinzione tra il regime di impiego a tempo pieno e quello a tempo parziale. Per i professori a tempo pieno il legislatore identifica diverse tipologie di attività esterne: alcune sono qualificate *ex lege* come assolutamente incompatibili con il regime in esame (quale l'attività libero-professionale), altre sono sottoposte a procedura di autorizzazione preventiva da parte dell'Università (quali quelle dell'art. 6, c. 10, secondo periodo, l. n. 240/2010), un terzo gruppo invece è rappresentato da attività liberamente esercitabili, quali - per quanto di rilievo in questa sede - le "attività di collaborazione scientifica e di consulenza" di cui all'art. 6, c. 10, l. n. 240/2010.

10. Anche per i docenti in regime di tempo definito

sono contemplate categorie di attività qualificate come incompatibili (quali l'esercizio del commercio e dell'industria), attività sottoposte ad autorizzazione (quali la didattica e la ricerca presso università estere) e attività liberamente esercitabili. Tra queste ultime, per i professori a tempo definito, rientrano le attività libero-professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza (art. 6, c. 12, l. n. 240/2010). Le attività libero-professionali sono pertanto precluse ai professori a tempo pieno, mentre rimangono liberamente esercitabili nel caso di docenti che abbiano optato per il tempo definito, salvo pongano il docente in situazioni di conflitto di interesse.

11. Alla luce del richiamato quadro normativo, il giudizio di antiggiuridicità delle condotte ascritte al convenuto odierno può essere svolto suddividendo in due gruppi omogenei gli incarichi riportati nella tabella di cui al punto 3 in parte narrativa.

12. Per il primo gruppo di incarichi (quelli di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della citata tabella) non è in discussione la natura di attività libero-professionale, affermata dalla Procura e non

contestata dal convenuto. In tutti questi casi, ai fini del giudizio di responsabilità, assume rilievo il momento di conferimento e svolgimento dell'attività. Se, infatti, tali elementi fossero avvenuti successivamente alla data del passaggio del Prof. X al regime a tempo pieno (OMISSIS), come sostenuto dalla Procura erariale, le attività contestate ricadrebbero nel regime di assoluta incompatibilità; viceversa, ove detti incarichi si riferissero al periodo antecedente a tale passaggio, come invece eccepito dalla difesa, gli stessi risulterebbero liberamente esercitabili.

12.1. Sul punto, questa Sezione ritiene che la valutazione circa l'allocazione temporale degli incarichi, in particolare di quelli in essere al momento del passaggio di regime, debba essere effettuata sul piano oggettivo, tenendo conto delle obbligazioni stabilite nel sinallagma contrattuale; alla stregua di questo criterio devono essere considerati ancora in essere, in quanto non esauriti, tutti quegli incarichi per i quali, alla data dell'opzione per il tempo pieno, residuavano ancora prestazioni contrattuali da eseguire a carico del convenuto. Trattandosi di attività riconducibili alla libera professione, assolutamente incompatibili con

il regime a tempo pieno, la successiva esecuzione di dette prestazioni ancora dovute si porrebbe in diretta violazione del vincolo di esclusività previsto dalla legge. Siffatta situazione avrebbe imposto al professore di adottare i comportamenti necessari ad evitare la condizione di incompatibilità, ad esempio ritardando il passaggio al tempo pieno ad un momento successivo, in cui gli incarichi fossero definitivamente espletati, ovvero utilizzare gli strumenti negoziali utili a chiudere anticipatamente la propria posizione contrattuale (quali, l'eventuale esercizio del diritto di recesso o la cessione a terzi della propria posizione contrattuale).

12.2. Non assumono invece rilievo, ai fini della valutazione in esame, i profili soggettivi legati alle modalità concrete di esecuzione delle prestazioni ancora da effettuare: ossia se le stesse siano state svolte direttamente dal docente o dallo stesso delegate ad altri professionisti. Tali scelte, infatti, attengono alla fase esecutiva delle prestazioni e non incidono sulle posizioni contrattuali. Inoltre, ammettere la possibilità di eseguire incarichi professionali incompatibili in via indiretta, attraverso il ricorso all'attività

ausiliaria di altri professionisti, porterebbe a soluzioni elusive del divieto normativo, consentendo, di fatto, il conferimento di incarichi vietati, purché le relative prestazioni siano eseguite tramite altri soggetti. Sempre ai fini della valutazione del momento temporale degli incarichi non assume rilievo dirimente nemmeno la data del pagamento dei compensi, potendo quest'ultimo intervenire anche a distanza dalla conclusione delle prestazioni contrattuali, per cause legate agli *iter* procedurali interni del committente o all'emersione di contrasti tra le parti.

12.3. L'applicazione di questi criteri porta il Collegio alla conclusione che gli incarichi conferiti al convenuto da parte delle società OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, di cui ai punti 5, 6 e 7 della tabella di parte narrativa, debbano ritenersi già esauriti alla data del passaggio al regime a tempo pieno. Le attività in discorso, come rilevato dalla difesa di parte convenuta, si riferiscono a un unico incarico del OMISSIS conferito, dalle tre società, al convenuto, in relazione ad un progetto "OMISSIS", presentato in data OMISSIS al Comune di OMISSIS e approvato da quest'ultimo con delibera del Consiglio comunale n. OMISSIS. Le attività professionali

ric conducibili a tale incarico (*i.e.* predisposizione OMISSIS) risultavano già completate alla data del OMISSIS, quindi prima del passaggio a tempo pieno, come dimostrato dalla certificazione rilasciata da due delle tre società, depositata in atti (all. 6 alla comparsa di risposta). Il pagamento dei compensi dovuti veniva, tuttavia, differito, a causa di contrasti insorti tra le parti, risolti solamente con specifico accordo transattivo del OMISSIS, anch'esso depositato in atti (cfr. all. 7 alla comparsa), dal quale emerge che i pagamenti effettuati si riferiscono all'attività di progettazione già ultimata nel OMISSIS e che l'incarico si è risolto per l'ulteriore attività non svolta (OMISSIS). I compensi complessivamente erogati dalle tre società, pari all'importo lordo di euro 4.187,04, devono pertanto ritenersi legittimamente percepiti, poiché riferiti ad attività libero professionali svolte in regime a tempo definito.

12.4. A diversa conclusione perviene il Collegio in merito agli incarichi di cui ai punti 3, 4, 8 e 9 della tabella di parte narrativa.

12.5. Più in dettaglio, l'incarico di cui al punto 3 risulta conferito dalla società OMISSIS (già OMISSIS) al Prof. X, in raggruppamento con la mandataria

OMISSIS in data OMISSIS, quindi successivamente al passaggio del convenuto al regime a tempo pieno. Secondo il contratto di conferimento, l'incarico professionale ha ad oggetto attività di OMISSIS (Fase A), di OMISSIS (Fase B) e OMISSIS (Fase C) nell'ambito del OMISSIS "OMISSIS" di cui alla delibera del Consiglio Comunale di OMISSIS n. OMISSIS; tale attività ha generato per il convenuto incassi per un ammontare complessivo lordo di euro 420.276,06, nel periodo OMISSIS-OMISSIS.

12.6. Ad avviso della difesa, nonostante la denominazione di "contratto di conferimento di incarico", l'atto negoziale sottoscritto il OMISSIS avrebbe natura di mero accordo ricognitivo di precedenti scritture private risalenti al OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS -peraltro richiamate nelle premesse del contratto del OMISSIS - con le quali la società committente aveva già conferito la progettazione OMISSIS relativa al programma OMISSIS sopra richiamato. Il nuovo contratto del OMISSIS, pertanto, avrebbe ad oggetto attività già svolta dal professore convenuto e perseguirebbe la sola finalità di differire i termini di pagamento dei relativi corrispettivi. Ad ulteriore conferma del fatto che alla sottoscrizione del nuovo atto le attività erano

di fatto già eseguite, la difesa richiama la circostanza che il convenuto procedeva nell'immediato ad emettere le fatture OMISSIS del OMISSIS, relative alla OMISSIS, nonché - successivamente - le ulteriori tre fatture (n. OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS) per la OMISSIS. Inoltre, la difesa afferma che il professore convenuto, con scrittura del OMISSIS, affidava ad altra ditta (OMISSIS) il completamento delle attività di OMISSIS ancora *in fieri* al momento del passaggio a tempo pieno (all. 21 alla comparsa di risposta).

12.7. Siffatta ricostruzione della vicenda non può essere accolta, in quanto la stessa non trova riscontro nella documentazione agli atti. La disamina di tale documentazione porta a concludere che i compensi oggetto di contestazione con riferimento all'incarico in esame facciano riferimento ad attività libero-professionale che si è prolungata successivamente alla data di passaggio a tempo pieno (OMISSIS) e, quindi, in violazione del divieto di legge.

12.8. In primo luogo, il contratto oggetto di contestazione risulta sottoscritto il OMISSIS, come sostenuto dalla Procura ad oltre un anno dal momento del passaggio a tempo pieno. Le affermazioni contenute nella memoria difensiva, secondo le quali

a tale data le prestazioni professionali del convenuto - ossia le attività di progettazione sia OMISSIS che OMISSIS, di cui agli artt. 2 Fase A, punti i) e ii), 5.1 lettera a), e 5.2 punti 2) e 3) ed agli artt. 2 Fase B, punti i) e ii), 5.1 lettera b), e 5.3 punti 2) e 3) - erano già state tutte espletate, non escludono in alcun modo che dette attività abbiano interessato anche il periodo di tempo annuale intercorrente tra l'ingresso nel regime a tempo pieno e la sottoscrizione del nuovo contratto.

12.9. In secondo luogo, la ricostruzione secondo la quale il contratto di conferimento del OMISSIS avesse natura meramente ricognitiva di scritture private precedenti, già integralmente eseguite per la quota di adempimenti gravanti sui soggetti incaricati, appare smentita dallo stesso testo contrattuale. Quest'ultimo, infatti, ha sicuramente ad oggetto prestazioni sovrapponibili a quelle della scrittura privata originaria del OMISSIS richiamata in premessa, ma, allo stesso tempo, dimostra che le prestazioni professionali assunte dal convenuto in base al contratto non risultavano al OMISSIS ancora ultimate. Ciò si desume sia dalle premesse, sia dagli articoli 3 "Modalità di esecuzione dell'incarico", 4 "Inizio della progettazione e durata dell'incarico"

e 5 "Corrispettivo dell'incarico" del contratto.

12.10. Più in dettaglio, le premesse, alla lettera e), specificano che, con il contratto del OMISSIS, le parti hanno inteso definire diversamente i reciproci rapporti, ferma restando la possibilità per la Committente di utilizzare gli elaborati, le relazioni e i documenti fino ad allora predisposti dai soggetti incaricati in ragione dei conferimenti precedenti. Tale locuzione lascia intendere che, alla data di sottoscrizione del contratto del OMISSIS, fosse già avviata l'esecuzione delle attività in base alle precedenti scritture private, ma che la stessa non fosse ancora ultimata. Ciò trova ulteriore riscontro negli altri articoli sopra citati. In particolare, l'art. 3 sulle modalità di esecuzione mette chiaramente in luce che i professionisti avrebbero dovuto eseguire nuove prestazioni, come redigere il progetto completo in ogni sua parte, eseguire ulteriori attività di consulenza specialistica, partecipare agli incontri di lavoro convocati dal Committente per la definizione dei tempi e degli indirizzi progettuali, partecipare alle fasi di revisione degli elaborati in corso di redazione, nonché ai riesami della progettazione. Il successivo art. 4, concernente l'inizio della progettazione e

durata dell'incarico, appare ancora più esplicito nel qualificare le prestazioni professionali come ancora dovute. Esso, infatti, afferma che le attività di progettazione OMISSIS e di progettazione OMISSIS (in sostanza le medesime attività che la stessa memoria difensiva attribuisce alla competenza del convenuto) *"sono in corso di esecuzione e saranno svolte dal Soggetto Incaricato tenuto conto delle prescrizioni dei competenti uffici della Pubblica Amministrazione ovvero delle necessità di volta in volta comunicate dalla Committente per iscritto"*. Il medesimo articolo (punti 4.4 e 4.5) individua la scansione temporale delle consegne relative alla progettazione OMISSIS. Infine, l'art. 5 in materia di corrispettivi conferma, da un lato, che una parte delle attività relative alle Fasi A e B risultava già espletata precedentemente al OMISSIS e liquidata dalla società committente, fornendo l'elenco delle fatture emesse allo scopo da OMISSIS e dal Prof. X; dall'altro lato, enuncia i corrispettivi che devono ancora essere riconosciuti per la quota di attività da eseguire delle Fasi A e B e per la progettazione definitiva di cui alla Fase C, ancora tutta da svolgere.

12.11. La natura di contratto in corso di esecuzione dell'atto del OMISSIS risulta ulteriormente

suffragata dalla circostanza che ad esso fanno riferimento le fatture successivamente emesse dall'odierno convenuto; in tal senso propendono anche i due accordi transattivi sottoscritti dalle parti il OMISSIS e il OMISSIS, nei quali - oltre ad individuare le fatture insolute rispetto all'atto precedente - si quantificano i nuovi debiti maturati dalla società committente a fronte delle prestazioni professionali *medio tempore* effettuate dai soggetti incaricati, tra i quali il Prof. X, a testimonianza della prosecuzione delle attività contrattualmente pattuite, anche successivamente al passaggio di quest'ultimo al regime a tempo pieno.

12.12. Da ultimo, a conferma definitiva che le attività professionali derivanti dai contratti del OMISSIS e del OMISSIS fossero ancora in corso di esecuzione dopo il passaggio a tempo pieno, va richiamato quanto precisato nella memoria difensiva di parte convenuta, laddove si afferma che *"il Prof. X, per l'adempimento dei residui obblighi verso la OMISSIS, si preoccupò anche di incaricare, a sue spese, un altro soggetto, a tal fine sottoscrivendo, il OMISSIS, con la OMISSIS - OMISSIS. un contratto (v. doc.21), con il quale affidava a tale Società il completamento della OMISSIS e la OMISSIS"*. Tali affermazioni, corroborate

dalla documentazione allegata, dimostrano che, successivamente alla data di passaggio a tempo pieno, l'odierno convenuto ha continuato ad esercitare attività libero-professionale legata al contratto del OMISSIS, a nulla rilevando - ai fini dell'eventuale esclusione dell'antigiuridicità della condotta - la circostanza che l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali non sia avvenuta in via diretta, ma attraverso forme di esternalizzazione, peraltro previste dallo stesso contratto di conferimento dell'incarico (cfr. art. 8). Infatti, come sopra già enunciato, le modalità di concreta esecuzione negoziale non incidono sulla posizione contrattuale del convenuto che resta comunque responsabile verso il committente per le attività affidate ad altri soggetti.

12.13. Le considerazioni svolte nei punti precedenti devono ritenersi estese anche ai compensi di cui al punto 4 della tabella di parte narrativa, erogati al convenuto da OMISSIS in fallimento (già OMISSIS in Liquidazione), per l'importo lordo complessivo di euro 73.082,91. Detti compensi, infatti, non si riferiscono ad un autonomo progetto, ma costituiscono una regolazione interna di rapporti finanziari di dare/avere tra i due soggetti incaricati del

contratto del OMISSIS relativo al OMISSIS "OMISSIS", come peraltro riconosciuto nella memoria difensiva di parte convenuta. Trattasi, quindi, di compensi scaturenti da attività professionale posta in essere in attuazione dell'incarico del OMISSIS e, per quanto sopra precisato, in violazione del vincolo di esclusività derivante dal passaggio a tempo pieno.

12.14. L'incarico di cui al punto 8 della tabella di parte narrativa risulta conferito, in data OMISSIS, dal Comune di OMISSIS, in qualità di ente capofila di un gruppo di amministrazioni comunali, al Prof. X, in raggruppamento temporaneo con altri professionisti, e ha ad oggetto la redazione OMISSIS consistente nel OMISSIS in forma Associata (OMISSIS) dei Comuni conferenti, comprensivo dello OMISSIS, del OMISSIS e del OMISSIS, nonché della relazione OMISSIS. Anche in questo caso, il Collegio ritiene di accogliere la ricostruzione operata dalla Procura nell'atto di citazione, in quanto i compensi contestati si riferiscono ad un incarico che - sebbene conferito prima del passaggio a tempo pieno - ha avuto una fase esecutiva estesa anche al periodo successivo a tale passaggio. Infatti, dalla determina n. OMISSIS del Comune di OMISSIS, con la quale è stata liquidata la fattura n. OMISSIS del Prof. X per la somma lorda di

euro 19.065,91, si evince che il documento preliminare e lo schema di OMISSIS sono stati consegnati al Comune citato in data OMISSIS; a ciò ha fatto seguito la trasmissione di ulteriori integrazioni del documento, tutto quindi ben oltre la data di passaggio a tempo pieno.

12.15. Tale ricostruzione non appare confutata dalle deduzioni difensive di parte convenuta le quali richiamano il termine di sei mesi di consegna degli elaborati fissato nel contratto. Diversamente da quanto eccepito dalla difesa, detto termine non decorre dalla sottoscrizione dell'atto di affidamento dell'incarico (OMISSIS) ma dalla data successiva di trasmissione del Quadro conoscitivo di riferimento da parte del Comune capofila. La sola lettura dei termini contrattuali, in assenza di prova specifica da parte del convenuto della data di trasmissione degli atti redatti in attuazione del contratto, non è idonea a confutare quanto risultante dalla richiamata determina comunale.

12.16. Peraltro, un'ulteriore conferma della circostanza che le attività professionali esecutive del contratto in discorso sono proseguite anche dopo il passaggio a tempo pieno deriva da quanto precisato nella memoria difensiva di parte convenuta, laddove

si afferma che, una volta transitato a tempo pieno, "il Prof. X demandava ai predetti OMISSIS [X X e X X] a tal fine remunerandoli (v. docc.24-25), l'adempimento dei residui obblighi verso il Comune, che peraltro, a causa di varie difficoltà nel frattempo incontrate, non andava poi molto oltre l'acquisizione ed approvazione (OMISSIS: v. Atto di citazione, All.OMISSIS, Atto di denuncia-Allegato OMISSIS,) del documento preliminare e dello schema di OMISSIS già predisposto dal convenuto (v. doc.8)". Ed infatti, la dichiarazione dei due richiamati OMISSIS, depositata in allegato alla comparsa di risposta (all. 8), conferma che gli stessi hanno portato avanti le attività operative in esecuzione del contratto mentre il Prof. X avrebbe svolto una funzione di indirizzo scientifico; ciò dimostra che, successivamente alla data di passaggio a tempo pieno, l'odierno convenuto ha continuato ad esercitare attività libero-professionale legata al contratto del OMISSIS, a nulla rilevando - ai fini dell'eventuale esclusione dell'antigiuridicità della condotta - la circostanza che l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali non sia avvenuta in via diretta, ma attraverso forme di esternalizzazione. Infatti, come già precisato, le modalità di concreta esecuzione non

incidono sulla posizione contrattuale del convenuto che resta comunque responsabile verso il committente per le attività affidate ad altri soggetti.

12.17. L'ultimo incarico del primo gruppo (punto 9 della tabella di parte narrativa) è stato conferito all'odierno convenuto dal Comune di OMISSIS al prof. X in data OMISSIS. Esso ha ad oggetto la prestazione professionale relativa alla redazione della progettazione dell'opera "OMISSIS", compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, a fronte di un compenso lordo di euro 90.750,24. Anche in questa fattispecie la Sezione perviene alla conclusione che l'attività libero-professionale eseguita in attuazione dell'incarico in oggetto si sia protratta oltre la data del passaggio a tempo pieno. Al riguardo, la nota del Comune di OMISSIS alla Guardia di Finanza del OMISSIS (depositata a corredo dell'atto di citazione) specifica che la *"prestazione professionale si è conclusa in data OMISSIS con la consegna da parte del professionista, della progettazione esecutiva suddetta"*, sostanzialmente ad un anno di distanza dal passaggio a tempo pieno. A conferma della prosecuzione delle attività contrattuali dopo tale momento, addirittura oltre il OMISSIS, va richiamato

quanto precisato nella memoria difensiva e nella documentazione ad essa allegata (cfr. dichiarazione dell'OMISSIS X X e dell'OMISSIS X, all. 26 alla comparsa di risposta), dalla quale si desume che il Prof. X ha affidato ad altri professionisti parte delle attività esecutive del contratto; questi ultimi hanno svolto *"progettazioni specialistiche di propria competenza, tra il OMISSIS e il OMISSIS, con alcune integrazioni dell'aggiornamento dell'elenco prezzi (per gli OMISSIS l'OMISSIS X X) e di alcuni elaborati dell'esecutivo nel OMISSIS e OMISSIS, per richieste del OMISSIS"*. Come precisato nei precedenti casi, va qui ribadito che l'esecuzione indiretta mediante professionisti esterni non è idonea a superare la situazione di incompatibilità derivante dal divieto di legge all'esercizio di attività libero-professionale da parte dei professori universitari a tempo pieno.

12.18. I compensi lordi riferiti agli incarichi con attività libero-professionali svolte dal Prof. X anche successivamente al passaggio a tempo pieno (incarichi nn. 3, 4, 8 e 9 della tabella di parte narrativa) ammontano complessivamente ad euro 603.175,12. Al riguardo il Collegio riconosce, tuttavia, che una parte di tale aggregato di compensi

riguarda attività eseguite nella fase temporale antecedente, in cui l'odierno convenuto era impiegato a tempo definito, con possibilità di esercitare la professione di OMISSIS. Detta quota può essere stimata, in via equitativa, nella misura del 30% del totale. I compensi residui per gli incarichi in discorso, su cui grava l'obbligo di riversamento, vanno quindi quantificati in euro 422.222,58.

13. Passando all'esame degli incarichi del secondo gruppo (nn. 1, 2 e 10 della tabella di parte narrativa), gli stessi si riferiscono ad attività pacificamente svolte in regime di tempo pieno dall'odierno convenuto, la cui natura giuridica è tuttavia oggetto di contrasto tra le parti. In queste ipotesi lo scrutinio circa l'antigiuridicità delle condotte si traduce nello stabilire se, come sostenuto dalla Procura contabile, i tre incarichi contestati al prof. X negli anni OMISSIS-OMISSIS possano, nel loro complesso, considerarsi come vera e propria attività professionale, che rimane preclusa ai docenti universitari a tempo pieno anche con l'entrata in vigore della L. 240/2010 (disciplina da applicare *ratione temporis* nella fattispecie *de qua*), oppure - come affermato dalla difesa - costituiscano attività consulenziale, che è invece consentita dopo

le "aperture" introdotte dall'art. 6, comma 10, della stessa legge Gelmini del 2010. Quest'ultima norma, infatti, superando il regime di incompatibilità assoluta tra impiego a tempo pieno e attività di consulenza esterna stabilito dall'art. 11 D.P.R. n. 382/1980, ha inserito detta attività, associata a quella di collaborazione scientifica, tra le funzioni liberamente esercitabili per i docenti universitari, senza necessità di una previa autorizzazione. Al riguardo, occorre precisare che il "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali dei professori e ricercatori universitari" del 2 luglio 2013 prevede una disciplina più stringente per i docenti dell'Università "OMISSIS", in quanto, all'art. 5, lettera e), limita ulteriormente le consulenze consentite senza autorizzazione a quelle fornite a istituzioni non profit, non riconducibili ad esercizio di attività libero-professionale. Tuttavia, come eccepito da parte convenuta, il regolamento, nella versione richiamata e depositata in allegato all'atto di citazione è entrato in vigore nel 2013, in un momento successivo al conferimento degli incarichi di consulenza oggetto di contestazione e non risulta pertanto agli stessi

applicabile. Al riguardo, sia la Procura attrice sia l'Università interveniente hanno sostenuto che norme di equal tenore erano comunque contenute in versioni antecedenti del medesimo regolamento, senza allegarne il testo. La lacuna probatoria non può essere colmata d'ufficio dal giudice, in quanto il principio *iura novit curia* trova applicazione solo con riguardo alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo (art. 1 disp. prel. c.c.), ossia di precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, con esclusione, quindi, sia di quelli aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia di quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi) o la cui normativa è puramente interna, come gli statuti degli enti o, per quanto di rilievo nella fattispecie *de qua*, i regolamenti interni (Cass. 17.5.1976, n. 1742).

13.1. In merito al concetto di attività consulenziale liberamente esercitabile, l'evoluzione della giurisprudenza contabile ha consentito di tratteggiarne gli elementi distintivi rispetto all'attività libero-professionale; il confine tra le due forme lavorative è da individuarsi tenendo conto

di un dato fattuale fondamentale e di due indici di carattere sintomatico (Sez. giur. Lombardia, sent. n. 11/2020, n. 147/2021, n. 148/2021 e n. 163/2021; Sez. giur. Lazio, sent. n. 422/2020).

13.2. Più specificamente, quando una pluralità di consulenze - che, se prese in considerazione singolarmente, sono annoverate tra le attività liberamente espletabili - siano invece connotate in concreto da profili di continuità, intensità e sistematicità desumibili inequivocabilmente dal numero, dalla frequenza e dalla durata delle prestazioni (dato fattuale), nonché dal conseguimento di redditi di rilevante entità, anche ragguagliati al trattamento stipendiale percepito dall'Ateneo, e dall'utilizzo costante ed abituale della partita IVA (entrambi indici sintomatici), allora si è al cospetto di attività libero professionale, il cui esercizio è espressamente vietato dalla legge al docente universitario a tempo pieno.

13.3. Inoltre, utili criteri interpretativi della normativa di cui alla citata legge n. 240/2010, con particolare riguardo alle consulenze, si ricavano anche dall'Atto di Indirizzo del MIUR prot. n. 39 del 14.05.2018, avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione - Sezione Università,

approvato con delibera ANAC n. OMISSIS del OMISSIS (all. 29 alla comparsa di risposta). In base a tale documento, confermativo dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte dei conti, devono essere considerate lecite, in quanto annoverabili tra le attività consulenziali, quelle prestazioni che presentino i seguenti presupposti: siano rese *"a titolo personale, non in forma organizzata, e a carattere non professionale, di natura occasionale e dunque non abituale ma saltuaria"*; si esplichino in *"un'opera di natura intellettuale, non caratterizzata dal compimento di attività tipicamente riconducibili alle figure professionali di riferimento"*; siano rilasciate *"in qualità di esperto della materia, in quanto studioso della relativa disciplina e mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi, nelle tematiche connesse al proprio ambito disciplinare, riconducibile tipicamente al settore concorsuale di afferenza"*; si tratti di *"attività che deve concludersi con un parere, una relazione o uno studio"*.

13.4. Applicando gli esposti criteri al caso del prof. X, il Collegio ritiene che gli incarichi di cui ai punti 1 e 10 della tabella di parte narrativa

rientrano nell'attività di tipo consulenziale liberalizzata. Il primo, conferito dalla società OMISSIS nel OMISSIS, per l'importo lordo di euro 664,51, viene qualificato dalla stessa società committente (cfr. dichiarazione allegata all'atto di citazione - all. 31) come attività di consulenza, consistente nell'espressione di pareri orali sulla predisposizione di alcuni atti di gara; alla luce del carattere occasionale, della durata di poche ore e del compenso contenuto, l'incarico in esame integra i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per essere annoverato tra le attività consulenziali, liberamente esercitabili da parte del convenuto anche nel regime a tempo pieno.

13.5. L'incarico di cui al punto 10 della tabella di parte narrativa risulta conferito all'odierno convenuto dalla società OMISSIS, in data OMISSIS, generando compensi lordi complessivi per euro 46.246,00. Dal testo del contratto sottoscritto (art. 2) emerge che lo stesso ha ad oggetto attività di consulenza scientifica, affidata al Prof. X in qualità di esperto del settore, come peraltro confermato dalla nota della società committente del OMISSIS indirizzata alla Guardia di Finanza (all. OMISSIS all'atto di denuncia depositato a corredo

dell'atto di citazione); l'attività svolta nel periodo OMISSIS-OMISSIS è poi esitata nella produzione di una relazione riepilogativa degli esiti della consulenza scientifica prestata, riguardante la supervisione delle analisi e delle progettazioni effettuate da diversi gruppi di lavoro, interni ed esterni alla società, sostanzialmente riferite a due produzioni tecniche concorrenti alla realizzazione del "OMISSIS". La chiara natura della prestazione svolta non lascia dubbi in merito alla riconducibilità della stessa alla categoria dell'attività consulenziale liberamente esercitabile, sebbene svolta tramite la partita IVA; al riguardo, l'ammontare dei compensi, seppur non trascurabile nel complesso, non risulta sproporzionato rispetto al trattamento stipendiale percepito dall'Ateneo nel medesimo biennio, essendo riferibile ad un'attività che ha coperto due annualità.

13.6. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento all'incarico di cui al punto 2 della tabella di parte narrativa, conferito in data OMISSIS dal Comune di OMISSIS all'odierno convenuto, nella qualità di "OMISSIS" mandatario di un'associazione temporanea di imprese comprendente OMISSIS e

l'OMISSIS X; esso ha generato compensi lordi complessivi per euro 43.284,97. Il contratto di affidamento (art. 2) mette in luce come lo stesso abbia ad oggetto la redazione del OMISSIS dei piani di recupero relativi ad alcuni nuclei OMISSIS; tale attività doveva essere preceduta da un'accurata analisi dell'ambito territoriale (art. 3 del contratto) e contenere obbligatoriamente una serie di elaborati minimi (elencati nell'art. 4). Trattasi, con evidenza, di una complessa attività di carattere libero-professionale, esulante dagli ambiti ristretti della consulenza scientifica. L'incarico, infatti, consiste in attività tecniche, assunte congiuntamente da tutti i soggetti affidatari, attraverso la costituzione del raggruppamento d'impresе, nonché rese con la partita IVA.

13.7. Al riguardo il Collegio non può condividere la ricostruzione operata dalla difesa di parte convenuta secondo la quale l'apporto dell'odierno convenuto al progetto sarebbe consistito nel *"fornire un contributo quale esperto di OMISSIS e OMISSIS, discipline oggetto del suo insegnamento"*. Dalla disamina del contratto, infatti, non emerge alcun accenno ai ruoli specifici assegnati singolarmente ai professionisti e alla società affidatari, né

tantomeno una distinzione di compiti, rispetto all'oggetto unitario del contratto, può desumersi dalla ripartizione percentuale dei compensi prevista dall'art. 10 del contratto (69,5% a OMISSIS; 29,5% al Prof. X e 1% all'OMISSIS X). Quest'ultima costituisce il riflesso della quantificazione delle energie economiche profuse da ciascuno degli affidatari nell'esecuzione del contratto, senza nulla implicare in merito alla specifica natura dei singoli apporti, rimanendo ferma l'unitarietà dell'obbligazione negoziale assunta dagli stessi, rispetto alla quale peraltro l'odierno convenuto ha rivestito il ruolo generale di "OMISSIS" mandatario dell'OMISSIS. D'altronde le stesse quattro fatture emesse dal Prof. X con riferimento all'incarico in discorso (n. OMISSIS, n. OMISSIS, n. OMISSIS, n. OMISSIS tutte depositate a corredo dell'atto di citazione, all. OMISSIS) recano, quale oggetto, quello specifico del contratto, ossia la "OMISSIS". Sulla base dell'oggettivo assetto contrattuale, non sembrano sussistere margini per assimilare all'attività consulenziale i servizi professionali eseguiti e fatturati dall'odierno convenuto in favore del Comune di OMISSIS, in ragione del suddetto incarico di progettazione. Non appare peraltro utile a confutare

questa ricostruzione il richiamo, operato nella memoria di parte convenuta, alla pronuncia Corte conti, Sez. III App., n. 135/2021, la quale ammetterebbe la possibilità di rendere consulenze anche in forma collettiva, da parte di un "pool di professionisti aventi ruoli distinti". Il caso affrontato nella richiamata pronuncia, infatti, attiene ad un incarico la cui natura era oggettivamente consulenziale, sia per la qualificazione esplicita allo stesso riservata dal contratto di conferimento, sia per l'esito assunto dall'attività svolta, i cui risultati scientifici sono confluiti in una pubblicazione curata dall'Ateneo.

13.8. In conclusione, con riguardo all'incarico in esame, la natura libero-professionale dell'attività svolta risulta incompatibile con il regime di tempo pieno per il quale aveva all'epoca optato il Prof. X, ponendosi in contrasto con l'esplicito divieto di legge in materia e rendendo obbligatorio il riversamento del compenso dovuto, pari a euro 43.284,97.

14. Ravvisata, quindi, l'antigiuridicità degli incarichi di cui ai nn. 2, 3, 4, 8 e 9 della Tabella di parte narrativa, comportanti l'esercizio di

attività libero-professionale da parte dell'odierno convenuto, non consentita dopo il passaggio al regime del tempo pieno, il Collegio è chiamato a verificare la sussistenza degli ulteriori elementi tipici della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio fra danneggiante e danneggiato; l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave; il pregiudizio finanziario arrecato all'Università degli Studi di Roma "OMISSIS"; il nesso eziologico tra la condotta e l'evento dannoso.

15. Con riferimento al rapporto di servizio, il Collegio lo individua pacificamente nel rapporto di pubblico impiego intercorrente tra il richiamato Ateneo ed il Prof. X, all'epoca dei fatti in servizio come Professore ordinario in regime di tempo pieno.

16. Quanto all'elemento soggettivo, il Collegio ritiene di qualificarlo non già in termini di dolo - come da prospettazione attorea - ma di colpa grave, avendo l'interessato operato, con rilevante negligenza, nell'erronea, ma non scusabile, convinzione circa l'insussistenza di un vincolo di incompatibilità in ordine agli incarichi eseguiti, anche di quelli conferiti nel precedente regime di impegno a tempo definito, incarichi che, tuttavia, hanno comportato attività libero professionali anche

nel periodo in cui il docente aveva optato volontariamente per il tempo pieno, senza adottare le cautele necessarie attraverso la chiusura delle posizioni contrattuali incompatibili in essere. La chiarezza e stabilità del quadro normativo in merito al vincolo di esclusività associato al regime del tempo pieno non consente di ammettere errori scusabili nei comportamenti di figure, quali i docenti universitari, caratterizzate da elevata professionalità e competenza.

17. Relativamente all'ipotizzato danno, la Procura ha contestato, in primo luogo, la posta da omesso riversamento nei confronti dell'Università dei compensi percepiti dal Prof. X, a seguito di incarichi svolti in rapporto di impiego a tempo pieno, e quindi in violazione del divieto di esercizio di attività libero-professionale, per l'ammontare di euro 697.557,64.

18. Dalla documentazione in atti e dalle considerazioni illustrate in punto di condotta, il Collegio ritiene che la richiamata voce di danno - discendente dall'omesso riversamento dei compensi *aliunde percepti* ai sensi dell'art. 53, cc. 7 e 7 bis d.lgs. n. 165/2001 - sia sussistente. Al riguardo, il Collegio, in adesione alla giurisprudenza consolidata

di questa Corte, ritiene che detto obbligo di riversamento dei compensi di cui al citato art. 53, c. 7, d.lgs. n. 165/2001, trovi applicazione nei confronti di tutte le attività non autorizzate, ivi incluse quelle assolutamente incompatibili e, quindi, sicuramente non autorizzabili (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. II App., n. 165/2021; n. 86/2019; n.484/2019; Sez. I App., 475/2021; Sez. Campania 892/2021; Sez. Calabria, n. 388/2020; Sez. Toscana, n. 387/2021; Sez. Sardegna, n. 130/2018; Sez. Veneto, n.94/2016, Sez. Lombardia n. 352/2021). Ciò, in primo luogo, sulla base del dato testuale della norma la quale, riferendo il divieto di esercizio e l'obbligo di riversamento agli *"incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati"*, ricomprende sia le attività potenzialmente autorizzabili, ma non assentite in concreto dall'Ateneo, sia quelle non autorizzate né autorizzabili, in quanto assolutamente incompatibili con la posizione di pubblico dipendente. In secondo luogo, in quanto detta ricostruzione, di portata più ampia, garantisce una maggiore tutela ai rilevanti interessi pubblici sottesi alla disciplina degli incarichi extraistituzionali (in particolare, il vincolo di esclusività di cui all'art. 98 Cost., i

principi di legalità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., cui si ricollegano anche i presidi volti a fronteggiare le situazioni di conflitto di interesse). Alla luce del rilievo delle finalità perseguite dal sistema normativo in esame, risulterebbe poco coerente un'interpretazione che portasse ad applicare le conseguenze restitutorie dei compensi indebitamente percepiti ai soli casi di esercizio di incarichi non autorizzati, ma potenzialmente autorizzabili, esentando invece l'ipotesi - ben più grave - delle attività extraistituzionali non autorizzate né autorizzabili, in quanto qualificate come assolutamente incompatibili direttamente dal legislatore.

19. Tutto ciò considerato, come sopra ricostruito, il pregiudizio inferto all'Ateneo deve essere limitato al 70% dei compensi scaturenti dagli incarichi nn. 3, 4, 8 e 9 di cui alla tabella di parte narrativa, per complessivi euro 422.222,58 (al netto della quota del 30% equitativamente attribuibile ad attività già espletate per gli incarichi in corso al momento del passaggio a tempo pieno) e dall'integrale compenso relativo all'incarico n. 2 (pari a euro 43.284,97), per un importo totale di euro 465.507,55.

20. Diversamente da quanto eccepito da parte

convenuta, la quantificazione del danno è avvenuta correttamente, tenendo conto dei compensi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, come oramai sancito in modo chiaro dalla recente pronuncia delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti (SS.RR. 13/2021/QM) la quale ha statuito il principio di diritto per cui *"in ipotesi di danno erariale conseguente all'omesso versamento dei compensi di cui all'art. 53, comma 7 e seguenti, del d.lgs n. 165 del 2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d'acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile"* confermando, peraltro, il medesimo percorso argomentativo della precedente pronuncia 24/2020/QM sempre delle Sezioni riunite della Corte dei conti. In tal senso, peraltro, è la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (ex multis, Sez. II App. n. 536 del 2018; n. 747 del 2018; Sez. III App. n. 396 del 2016 e Sez. I App. n. 280 del 2017). Non appare risolutivo, quindi, il richiamo operato dalla difesa di parte convenuta alla sentenza

Sez. I App. n. 91/2021, la quale è favorevole alla tesi della liquidazione "al netto" del danno da mancato riversamento dei compensi ex art. 53, cc. 7 e 7bis d.lgs. n. 165/2001, ma si riferisce comunque ad una vicenda diversa da quella all'odierno esame; la fattispecie esaminata dalla ridetta pronuncia, infatti, era caratterizzata da identità tra l'amministrazione erogante il compenso e quella danneggiata, in quanto destinataria dell'omesso riversamento. Nella fattispecie di cui è causa, invece, ci si trova di fronte alla diversa ipotesi in cui l'ente conferente l'incarico incompatibile è diverso dall'amministrazione di appartenenza del dipendente, destinataria del riversamento del compenso (sul punto si richiama l'esaustiva motivazione della sentenza 165/2021 della Sez. II App.).

21. Non può essere parimenti accolta la richiesta, implicita in alcune argomentazioni difensive, di dedurre dai compensi illecitamente percepiti le quote relative alla remunerazione delle attività svolte da altri professionisti su delega dell'odierno convenuto. Tali movimentazioni finanziarie attengono, infatti, a rapporti privatistici tra le parti e non rilevano ai fini dell'obbligo di legge di

retrocedere gli incassi dovuti in base ai contratti di conferimento degli incarichi.

22. Con riferimento, poi, alla seconda voce di danno in contestazione - individuata nelle differenze retributive tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito per il complessivo ammontare di euro 241.770,30 - vanno operate le seguenti considerazioni.

22.1. Secondo la prospettazione accusatoria, lo svolgimento di incarichi professionali non autorizzati renderebbe, *ipso facto*, erogata *sine causa* - e dunque indebitamente ritenuta - la componente stipendiale aggiuntiva volta a compensare l'opzione per il tempo pieno, in funzione del più stringente vincolo di esclusiva in favore dell'Università, e, conseguentemente, per i minori guadagni derivanti dalla rinuncia da parte del docente alla facoltà di svolgere liberamente attività extra-istituzionali.

22.2. Al riguardo, pur non ignorando la presenza di un orientamento giurisprudenziale di contrario avviso, il Collegio, in linea con la più recente giurisprudenza contabile (*ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. III App., sent. n. 7/2020; Sez. giur. Lombardia, sent. n. 157/2019; Sez. giur. Emilia-

Romagna, sent. n. 14/2014; Sez. giur. Toscana, sent. n. 26/2019; Sez. giur. Marche, sent. n. 112/2019; Sez. giur. Lazio, sent. n. 251/2018; Sez. III App., sent. n. 653/2016; Sez. giur. Trentino-Alto Adige - Bolzano, sent. n. 18/2012; Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 2778/2016), ritiene che la sussistenza di un danno erariale conseguente alla violazione dell'obbligo di esclusività e di fedeltà, misurabile in termini di distrazione di energie, di alterazione del sinallagma contrattuale intercorrente con l'Ateneo, ovvero di concreto pregiudizio all'attività didattica e di ricerca, non può essere automaticamente desunta dallo svolgimento di incarichi esterni non autorizzati o non autorizzabili, ma deve, viceversa, formare oggetto di specifica allegazione e prova da parte della Procura, attesa la natura prevalentemente risarcitoria della responsabilità amministrativo contabile. Al riguardo, va infatti precisato che il differenziale retributivo tra i due regimi di impiego (a tempo pieno e a tempo definito) trova primariamente giustificazione nel maggiore impegno orario richiesto ai docenti a tempo pieno, sia nelle attività di ricerca sia in quelle di didattica. Nella fattispecie in esame, il Collegio rileva la mancanza di prova da

parte dell'inquirente in ordine alla circostanza che dall'espletamento degli incarichi esterni in contestazione sia derivato un pregiudizio, qualitativo o quantitativo, alla resa lavorativa del Prof. X, tale da determinare un'alterazione del sinallagma contrattuale del rapporto di impiego a tempo pieno.

22.3. Diversamente, dalla documentazione in atti e, in particolare dalla dichiarazione allegata alla comparsa di risposta (all. 30), emerge come l'odierno convenuto, negli anni accademici OMISSIS-OMISSIS, OMISSIS-OMISSIS e OMISSIS-OMISSIS, abbia regolarmente assolto ai previsti obblighi di didattica e di ricerca derivanti dal contratto di lavoro a tempo pieno.

22.4. La domanda attorea rispetto al secondo capo risarcitorio deve quindi essere respinta.

23. Quanto al nesso eziologico, limitatamente alla domanda risarcitoria parzialmente fondata, esso è individuato *in re ipsa* nell'omesso, sebbene dovuto, riversamento dei compensi percepiti per attività non autorizzate.

24. Perimetrata come sopra l'area del pregiudizio risarcibile (pari come detto a euro 465.507,55), questo Organo Giudicante, valorizzando la

recentissima giurisprudenza in tema (Corte conti, Sez. III App. n. 316/2021, Sez. I App. 130/2021, Sez. Emilia-Romagna n. 386/2021), ritiene di poter detrarre in via equitativa dal danno così calcolato una quota pari al 15% (euro 69.826,13), dovendosi tenere conto del contributo concausale ascrivibile all'Ateneo il quale non risulta aver predisposto procedure di rilevazione periodica degli incarichi in essere, al fine di avviare i necessari riscontri su quanto eventualmente comunicato dai docenti. Ciò ha indubbiamente concorso a determinare la prosecuzione di attività che - ove tempestivamente contestate - avrebbero potuto essere prontamente interrotte.

25. Per tutti i motivi illustrati, in ragione del parziale accoglimento della citazione, l'odierno convenuto è condannato al pagamento, in favore dell'Università degli Studi di Roma "OMISSIS", della somma onnicomprensiva di euro 395.681,42 (trecentonovantacinquemilaseicentottantuno,42).

26. Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo pagamento.

27. Le spese di giudizio seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate in favore dell'erario come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità in epigrafe,

ACCOGLIE parzialmente

la citazione promossa dalla Procura regionale per il Lazio e, per l'effetto, condanna X X, come in atti generalizzato, al pagamento, in favore dell'Università degli Studi di Roma "OMISSIS", della somma di euro 395.681,42 (trecentonovantacinquemilaseicentottantuno,42); su detta somma, comprensiva di rivalutazione, sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

Nulla per le competenze legali del terzo interveniente Università degli Studi di Roma "OMISSIS".

Condanna il convenuto X X al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 509,10 (cinquecentonove/10).

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del d.lgs.

n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2022, svoltasi da remoto in modalità telematica mediante l'applicativo Teams, nel rispetto delle disposizioni relative all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19.

L'Estensore
Angelo Maria Quaglini
F.to digitalmente

Il Presidente
Tommaso Miele
F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 02 febbraio 2022

Il Dirigente
Luciana Troccoli
F.to digitalmente